CREDITO D'IMPOSTA

BENI STRUMENTALI

UTILITY

DOTT.SSA SILVIA PICCA | NOVEMBRE 2023

INDICE

Premessa 2

Modello di comunicazione 3

Dicitura per riferimento normativo 3

Cumulo con altre agevolazioni 4

Durc 5

Perizia 6

Costi aggiuntivi 6

Beni inferiori ad €516,46 7

Beni esclusi 8

Soggetti esclusi dal beneficio 8

Acquisto tramite leasing 8

Anno di riferimento 9

Aliquote 11

Utilizzo 12

Rideterminazione del credito 13

Normativa generale di riferimento 14

PREMESSA

Con l'articolo 1, comma da 184 a 197, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) è stato introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi in relazione agli investimenti effettuati nell'anno 2020.

L'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La menzionata disciplina si pone in linea di continuità con il precedente intervento, operato dalla Legge di bilancio 2020, nell'ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal "Piano nazionale Impresa 4.0" ed ha esteso il periodo di investimento agli anni 2021 e 2022.

La novità più importante recata dalla citata Legge n. 160 del 2019 in materia di agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali ha riguardato la "trasformazione" del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d'impresa (o di lavoro autonomo), in forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Successivamente, con l'articolo 1, comma 44, della Legge 234/2021, il benefico è stato ulteriormente esteso, limitatamente ai beni tecnologicamente avanzati c.d. 4.0, agli anni 2023, 2024 e 2025.

La realizzazione di questa *utility* dedicata, si pone l'obiettivo di agevolare le imprese alla conoscenza del credito d'imposta sopra menzionato, previsto dal Piano Transizione 4.0.

A cura di Dott.ssa Silvia Picca

Modello di comunicazione

È disponibile il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021.
Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art.1, commi da 1056 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
L'invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. L'eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Riferimento normativo: Decreto direttoriale del 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico

Dicitura per riferimento normativo

Da indicare su fattura d'acquisto, documento di trasporto ed eventuale contratto di leasing:

- Beni agevolabili ai sensi dell'Articolo 1 commi 184-194, Legge 160 del 27/12/2019 (per anno 2020)
- Beni agevolabili ai sensi dell'Articolo 1 commi 1054-1058, Legge 178 del 30/12/2020 (per anni 2021-2022)
- Beni agevolabili ai sensi dell'Articolo 1 commi 1054-1058-ter, Legge 178 del 30/12/2020 così come modificata dalla legge 234/2021 (new per anni 2021-2022)
- Beni agevolabili ai sensi dell'Articolo 1 commi 1054-1058-ter, Legge 178 del 30/12/2020 così come modificata dall'articolo 1 comma 44 della legge 234/2021 (per anni 2023-2024-2025)

"Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni normative."
Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo. Nel presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati) essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l'obbligo di riportare l'espresso riferimento.

Il documento sprovvisto del riferimento normativa non è considerato documentazione idonea.
In relazione alle fatture elettroniche il beneficiario, in alternativa, può: o stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA); o realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.
Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SDI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può- senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa- inviare tale documento allo SDI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione. La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

In caso di contratto di locazione finanziaria la disposizione agevolativa deve essere riportata oltre che sulla fattura di acquisto, emessa nei confronti della società di leasing, nel contratto stipulato dalla società di leasing con il cliente, nelle fatture emesse dalla società di leasing nei confronti del cliente e negli altri documenti relativi all'acquisizione.

Riferimento normativo: Risposta n. 270/2022 dell'Agenzia delle Entrate e Risposte n. 438/2020 e n. 439/2020 dell'Agenzia delle Entrate

Cumulo con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP del credito stesso, non porti al superamento del costo sostenuto.

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Operativamente: occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.
Il risultato di tale somma non deve superare il "costo sostenuto" ovverosia l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

Si ricorda, il credito d'imposta «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive». Tanto precisato, se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d'imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Diversamente va ridotto.

Esenzione IRES (24%) ed IRAP (3/4% circa).

Riferimento normativo: Circolare n. 9/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate

DURC

l beneficio spettante è subordinato a due condizioni fondamentali:

a) il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
b) il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

Il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d'imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori: pertanto le imprese, prima di utilizzare in compensazione il credito d'imposta, dovranno controllare la regolarità del DURC, ossia il documento attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le aziende tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse Edili.

Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.

In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l'avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.

Diversamente, il DURC "irregolare" (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d'imposta spettante. Nel caso in cui il credito (*rectius,* la quota annuale del credito d'imposta) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito d'imposta maturato.

In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all'obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevista per l'utilizzo del credito di imposta «*in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti*», pari al trenta per cento del credito utilizzato.

Riferimento normativo: Circolare n. 9/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate

Perizia

In relazione agli investimenti in beni "Industria 4.0", le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Inizialmente, ovvero per l'anno 2020 veniva richiesta una perizia semplice, dall'anno 2021 è invece richiesta una perizia asseverata.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Riferimento normativo: Circolare n. 9/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate3

Costi aggiuntivi

Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b) del TUIR **il valore degli investimenti comprende "anche gli oneri accessori di diretta imputazione" che l'impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato.**

Per la concreta individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16:

Costi accessori d'acquisto

29. I costi accessori d'acquisto comprendono tutti i costi collegati all'acquisto che sono sostenuti affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata.

30. Alcuni costi accessori d'acquisto che concorrono a formare il costo iniziale delle immobilizzazioni sono, a puro titolo esemplificativo:
    a) per i Fabbricati: i costi notarili per la redazione dell'atto di acquisto; le tasse per la registrazione dell'atto di acquisto; i costi riferibili alla stipula dell'eventuale preliminare di acquisto; gli onorari per la progettazione dell'immobile; i costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria poste dalla legge obbligatoriamente a carico del proprietario; i compensi di mediazione;
    b) per gli Impianti e macchinari: i costi di progettazione; i trasporti; dazi su importazione; i costi di installazione; i costi ed onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto;
    c) per i Mobili: il trasporto e i dazi su importazione.

Sono infine espressamente esclusi dall'agevolazione i costi della perizia tecnico giurata e/o dell'attestazione di conformità, trattandosi semplicemente di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale.

Risulta tuttavia necessario rispettare un criterio di congruità nell'inclusione delle spese accessorie onde evitare che una sproporzione rispetto al costo del bene appaia in contrasto con la finalità dell'agevolazione di incentivare l'investimento principale.

Inoltre, si ritiene che gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell'ambito dello specifico processo produttivo possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale.

Per cui sono ammessi al beneficio anche quegli elementi che rispondono a queste caratteristiche:

a) stretta indispensabilità al funzionamento del bene principale
b) normale dotazione rispetto al bene principale.

L'Agenzia delle Entrate ha anche stabilito un valore presunto di questi costi che non devono superare il 5% (la normativa ha individuato un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene 4.0 costituiscono normale dotazione di quest'ultimo; tale limite forfetario è stato determinato nella misura del 5% del costo del bene principale ma resta comunque ferma la facoltà per il contribuente di applicare il credito d'imposta sulle attrezzature ed accessori in questione anche per l'importo eccedente il predetto limite del 5%, fermo restando il conseguente onere di dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell'agevolazione.)

Riferimento normativo: Circolare n. 152/E/2017 e risposta n. 896/2021 dell'Agenzia delle Entrate

Beni inferiori a €516,46

La disciplina in esame non richiede l'effettuazione di un ammontare minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito di imposta, fermo restando che deve trattarsi pur sempre di investimenti in beni connotati dal requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dai soggetti interessati a beneficiare dell'agevolazione.
Pur in assenza di un esplicito rimando, la disciplina agevolativa fa, pertanto, sostanziale riferimento ai beni strumentali materiali ammortizzabili di cui agli articoli 102 e 102-bis del Tuir, nonché ai beni strumentali immateriali ammortizzabili di cui all'articolo 103 del Tuir.
Al riguardo, si rileva che tra i beni materiali ammortizzabili di cui all'articolo 102 del Tuir figurano, al comma 5, i beni il cui costo unitario è inferiore a 516,46 euro, per i quali la norma citata consente «la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute».
Ciò rilevato, si conferma che, ai fini agevolativi, i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d'imposta e, quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo caso, all'ammortamento dello stesso).

Riferimento normativo: Circolare n. 9/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate

Beni esclusi

Sono esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del TUIR (sono pertanto inclusi nell'agevolazione trattori ed autocarri);
- i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'allegato 3 della Legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali o dagli stabilimenti balneari e termali, condutture utilizzate per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tranviario; aerei completi di equipaggiamento);
- tutti i beni usati.

Rientrano pertanto nell'agevolazione l'acquisto di autocarri e trattori in quanto i veicoli ed altri mezzi di trasporto esclusi sono quelli citati dal comma 1 dell'articolo 164 del TUIR ovvero: aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Riferimento normativo: Circolare prot. n. 388556/2020 del MISE

Soggetti esclusi dal beneficio

Sono esclusi dal beneficio:
- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art 9 comma 2 del D Lgs n 231 del 2001.

Acquisto tramite leasing

In particolare, con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il comma 1054 della legge di bilancio 2021 stabilisce che per la determinazione del relativo credito d'imposta «si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni».
In tale ipotesi non rileva il costo sostenuto dal locatario, rappresentato dalla somma delle quote capitale dei canoni di leasing e dal prezzo di riscatto. Il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante al locatario è rappresentato dal "costo per l'acquisto del bene" sostenuto dal locatore.
Il riferimento al "costo per l'acquisto del bene", anche nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, rende omogeneo il criterio di determinazione del credito d'imposta spettante sia che si proceda con l'acquisto in proprietà che con l'acquisizione del bene in leasing.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il "periodo di sorveglianza" costituiscono causa di rideterminazione dell'incentivo, in quanto, in virtù dell'ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l'acquisto del bene in proprio e l'acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.
Il credito d'imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un'operazione di sale and lease back.

Riferimento normativo: Circolare n. 9/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate

Anno di riferimento

In merito al momento di "effettuazione" dell'investimento, **è stato chiarito che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR**, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili:

- alla data della consegna o spedizione,
- ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto.

ANNO	DATA INVESTIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2020	DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	LEGGE 160/2019
	ESTENSIONE AL 30/06/2021 A CONDIZIONE CHE ENTRO IL 15/11/2020 L'ORDINE RISULTI ACCETTATO E SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO PER ALMENO IL 20% DEL COSTO	
2021	DAL 16/11/2020 AL 31/12/2021	LEGGE 178/2020
	ESTENSIONE AL 30/06/2022 (ESTESO AL 31/12/2022 PER BENI MATERIALI 4.0 E BENI MATERIALI E IMMATERIALI ORDINARI) A CONDIZIONE CHE ENTRO IL 31/12/2021 L'ORDINE RISULTI ACCETTATO E SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO PER ALMENO IL 20% DEL COSTO	
2022	DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	LEGGE 178/2020
	ESTENSIONE AL 30/06/2023 (ESTESO AL 30/11/2023 PER BENI MATERIALI 4.0 E BENI MATERIALI E IMMATERIALI ORDINARI) A CONDIZIONE CHE ENTRO IL 31/12/2022 L'ORDINE RISULTI ACCETTATO E SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO PER ALMENO IL 20% DEL COSTO	
2023	DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	LEGGE 234/2021
	ESTENSIONE AL 30/06/2024 A CONDIZIONE CHE ENTRO IL 31/12/2023 L'ORDINE RISULTI ACCETTATO E SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO PER ALMENO IL 20% DEL COSTO	
2024	DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	LEGGE 234/2021
	ESTENSIONE AL 30/06/2025 A CONDIZIONE CHE ENTRO IL 31/12/2024 L'ORDINE RISULTI ACCETTATO E SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO PER ALMENO IL 20% DEL COSTO	
2025	DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	LEGGE 234/2021
	ESTENSIONE AL 30/06/2026 A CONDIZIONE CHE ENTRO IL 31/12/2025 L'ORDINE RISULTI ACCETTATO E SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO PER ALMENO IL 20% DEL COSTO	

Riferimento normativo: Risposta n. 107/2022 dell'Agenzia delle Entrate

Aliquote

BENE	2020			2021			2022		
	%	LIMITE	COMPENSAZIONE	%	LIMITE	COMPENSAZIONE	%	LIMITE	COMPENSAZIONE
MATERIALE ORDINARIO	6%	2 MILIONI	5 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ENTRATE IN FUNZIONE DEI BENI	10% (15% PER INVESTIMENTI PROPEDEUTICI AL LAVORO AGILE)	2 MILIONI	1 QUOTA ANNUALE: A DECORRERE DALL'ANNO DI ENTRATE IN FUNZIONE DEI BENI	6%	2 MILIONI	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO DI ENTRATE IN FUNZIONE DEI BENI
IMMATERIALE ORDINARIO	NON AMMESSI			10% (15% PER INVESTIMENTI PROPEDEUTICI AL LAVORO AGILE)	1 MILIONE	3 QUOTE ANNUALI PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI SUPERIORI A 5 MILIONI DI UERO - 1 QUOTA ANNUALE PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI INFERIORI A 5 MILIONI DI EURO: A DECORRERE DALL'ANNO DI ENTRATE IN FUNZION DEI BENI	6%	1 MILIONE	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO DI ENTRATE IN FUNZIONE DEI BENI
MATERIALE 4.0	40%	2,5 MILIONI	5 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ENTRATE IN FUNZIONE/ INTERCONNESSIONE DEI BENI	50%	2,5 MILIONI	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE/ INTERCONNESSIONE DEI BENI	40%	2,5 MILIONI	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE/ INTERCONNESSIONE DEI BENI
	20%	OLTRE 2,5 MILIONI A 10 MILIONI		30%	OLTRE 2,5 MILIONI A 10 MILIONI		20%	OLTRE 2,5 MILIONI A 10 MILIONI	
				10%	OLTRE 10 MILIONI A 20 MILIONI		10%	OLTRE 10 MILIONI A 20 MILIONI	
IMMATERIALE 4.0	15%	700 MILA	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI INTERCONNESSIONE DEI BENI	20%	1 MILIONE	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO DI INTERCONNESSIONE DEI BENI	50%	1 MILIONE	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO DI INTERCONNESSIONE DEI BENI

BENE	2023			2024			2025		
	%	LIMITE	COMPENSAZIONE	%	LIMITE	COMPENSAZIONE	%	LIMITE	COMPENSAZIONE
MATERIALE ORDINARIO	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-
IMMATERIALE ORDINARIO	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-
MATERIALE 4.0	20%	2,5 MILIONI	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE/ INTERCONNESSIONE DEI BENI	20%	2,5 MILIONI	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE/ INTERCONNESSIONE DEI BENI	20%	2,5 MILIONI	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE/ INTERCONNESSIONE DEI BENI
	10%	OLTRE 2,5 MILIONI A 10 MILIONI		10%	OLTRE 2,5 MILIONI A 10 MILIONI		10%	OLTRE 2,5 MILIONI A 10 MILIONI	
	5%	OLTRE 10 MILIONI A 20 MILIONI		5%	OLTRE 10 MILIONI A 20 MILIONI		5%	OLTRE 10 MILIONI A 20 MILIONI	
IMMATERIALE 4.0	20%	1 MILIONE	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO DI INTERCONNESSIONE DEI BENI	15%	1 MILIONE	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO DI INTERCONNESSIONE DEI BENI	10%	1 MILIONE	3 QUOTE ANNUALI: A DECORRERE DALL'ANNO DI INTERCONNESSIONE DEI BENI

Utilizzo

Il credito d'imposta spettante è **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24**, da presentare attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **"6932"** denominato **"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019";**
- **"6933"** denominato **"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";**
- **"6934"** denominato **"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019".**

- **"6935"** denominato **"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";**
- **"6936"** denominato **"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";**
- **"6937"** denominato **"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

Riferimento normativo: Risoluzione n. 3/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate

Rideterminazione del credito

Il credito d'imposta deve essere corrispondentemente ridotto (c.d. recapture) nell'ipotesi in cui «i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione (c.d. "periodo di sorveglianza").
La norma citata mira a garantire che la concessione dell'agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell'economia dell'impresa.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il "periodo di sorveglianza" costituiscono causa di rideterminazione dell'incentivo, in quanto, in virtù dell'ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l'acquisto del bene in proprio e l'acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.
Il credito d'imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un'operazione di sale and lease back.

Se nel corso del periodo di sorveglianza si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe oppure superiori a quelle previste dall'allegato A della legge n. 232 del 2016;
b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 232 del 2016.
Qualora il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore). Si precisa che le disposizioni concernenti gli investimenti sostitutivi si rendono applicabili esclusivamente per i beni materiali dell'allegato A.

Riferimento normativo: Circolare n. 9/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate

Normativa generale di riferimento

1. Articolo 1, commi da 184 a 197, della Legge n. 160 del 2019 (anno 2020)
2. Articolo 1, commi da 1051 a 1065, della Legge n. 178/2020 (anni 2021 e 2022)
3. Articolo 1, comma 44, della Legge n. 234/2021 (anni 2023, 2024 e 2025)
4. Articolo 20 del Decreto-Legge n. 73/2021 (anno 2021)
5. Articolo 21, comma 1, Decreto-Legga. n. 50/2022, convertito dalla Legge n. 91/2022 (anno 2022)
6. Articolo 1, comma 423, della Legge n. 197/2022 (anno 2022)
7. Articolo 10 del Decreto-Legge n. 4/2022 (anni 2023, 2024 e 2025)
8. Legge n. 15/2022 (conversione del Decreto Milleproroghe 2022) (anno 2021)
9. Legge n. 14/2023 (conversione del Decreto Milleproroghe 2023) (anno 2022)